

QUADRO PRESCRITTIVO

La ditta Toffaletti Costruzioni Generali s.r.l. è tenuta ad assicurare che l'utilizzo degli impianti mobili di recupero di rifiuti avvenga nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. le tipologie di rifiuti trattabili con l'impianto mobile autorizzato sono quelle individuate nell'istanza pervenuta in data 30 giugno 2023¹, che di seguito si schematizza:

Codice	Descrizione	Operazioni di recupero	Riferimenti normativi
01.04.08	Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01.04.07	R5	d.m. 152/2022
01.04.09	Scarti di sabbia e argilla	R5	d.m. 152/2022
01.04.10	Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01.04.07	R5	d.m. 152/2022
01.04.13	Rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01.04.07	R5	d.m. 152/2022
10.12.01	Scarti di mescole non sottoposti a trattamento termico	R5	d.m. 152/2022
10.12.06	Stampi di scarto	R5	d.m. 152/2022
10.12.08	Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)	R5	d.m. 152/2022
10.13.11	Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10.13.09 e 10.13.10	R5	d.m. 152/2022
12.01.17	Materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12.01.16	R5	d.m. 152/2022
17.01.01	Cemento	R5	d.m. 152/2022
17.01.02	Mattoni	R5	d.m. 152/2022
17.01.03	Mattonelle e ceramiche	R5	d.m. 152/2022
17.01.07	Miscugli e scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 17.01.06	R5	d.m. 152/2022
17.03.02	Miscele bituminose, diverse da quelle di cui alla voce 17.03.01	R5	d.m. 152/2022 oppure d.m. 69/2018
17.05.04	Terre e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17.05.03	R5	d.m. 152/2022
17.05.08	Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17.05.07	R5	d.m. 152/2022
17.09.04	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17.09.01, 17.09.02 e 17.09.03	R5	d.m. 152/2022
19.12.09	Minerali (ad esempio sabbia, rocce)	R5	d.m. 152/2022

2. la presente autorizzazione scade il 13 settembre 2028 e potrà essere rinnovata previa presentazione alla Provincia di Verona, entro centottanta (180) giorni dalla scadenza fissata, di apposita domanda ai sensi della d.G.R.V. n. 499/2008, corredata da una relazione tecnica sullo stato di fatto degli impianti, nonché dagli eventuali provvedimenti assunti da altre Regioni o Province in ordine allo svolgimento delle campagne di attività, contenenti prescrizioni integrative o divieti;
3. è esclusa² la possibilità di effettuare campagne mobili di trattamento con gli impianti mobili di cui al punto 1 sia presso impianti di recupero di rifiuti che effettuano tali operazioni, compresa la sola R13, ai sensi del d.m. 5/2/1998 che presso impianti di recupero e/o smaltimento rifiuti autorizzati ai sensi dell'articolo 208 del d.lgs. n. 152/2006, compresi anche le sole R13 e D15;
4. su ciascuna delle diverse componenti impiantistiche, al fine di favorire la loro identificazione anche in funzione della registrazione delle campagne di trattamento, va

¹ Acquisita al n. 34525 del 30 giugno 2023 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

² Ai sensi dell'articolo 208, comma 15, del d.lgs. n. 152/2006.

apposta una targa metallica inamovibile nella quale compaia la sigla, relativa agli impianti interessati, riportante il relativo modello e numero di matricola e la dizione: “Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 208, comma 15 – Autorizzazione Provincia di Verona” accompagnata dagli estremi del presente provvedimento, costituiti dal numero e dalla data di emissione;

5. l'effettuazione delle singole campagne di attività è subordinata alla preventiva acquisizione del favorevole giudizio di compatibilità ambientale, di competenza statale o regionale, qualora la vigente disciplina nazionale e regionale richieda lo svolgimento della procedura di impatto ambientale; in caso contrario, all'atto della comunicazione dell'avvio della campagna di attività, da effettuarsi nell'ambito della Regione del Veneto, deve essere presentata alla Provincia competente per territorio la relazione di compatibilità ambientale di cui all'articolo 22, comma 4, della legge regionale n. 3/2000;
6. per l'effettuazione delle singole campagne di attività di smaltimento o di recupero nella Regione del Veneto, la ditta deve presentare³ alla Provincia competente per territorio, almeno 20 (venti) giorni prima dell'installazione dell'impianto, la comunicazione prevista dall'articolo 208, comma 15, del d.lgs. n. 152/2006, allegando copia della presente autorizzazione; la stessa comunicazione deve essere presentata anche al Comune ed al Dipartimento A.R.P.A.V. competenti per territorio. La ditta deve inoltre attenersi a quanto puntualmente stabilito nella d.G.R.V. n. 499/2008, in particolare per quanto concerne la stipula di una polizza assicurativa RC Inquinamento con un corretto massimale assicurato;
7. per l'esecuzione di ciascuna campagna di attività, le condizioni di funzionamento degli impianti devono essere conformi al d.lgs. n. 262/2002⁴;
8. per quanto attiene all'attivazione dell'impianto in relazione alla componente rumore, deve essere adottato ogni sistema teso alla diminuzione della rumorosità. Lo stesso potrà essere utilizzato solo in orario diurno, subordinatamente al rispetto del regolamento comunale e del rispetto dei valori limite di emissione delle sorgenti sonore previsti dal d.P.C.M. 14/11/1997⁵, fatta salva l'eventuale deroga concessa dal Comune;
9. per ogni campagna di attività da condurre nell'ambito della Regione del Veneto deve essere allegata alla comunicazione di cui all'articolo 208, comma 15, del d.lgs. n. 152/2006 la documentazione di impatto acustico, indicando l'orario di esercizio, la tipologia e le performances acustiche delle componenti impiantistiche, delle eventuali barriere fonoassorbenti da frapporre tra gli impianti e i ricettori esposti tenendo conto del livello sonoro preesistente;
10. per lo svolgimento delle singole campagne di attività la ditta deve ottenere l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali⁶;
11. nell'esercizio dell'impianto, durante le singole campagne di attività, devono essere rispettati i criteri igienico-sanitari stabiliti dalla vigente normativa in materia, ponendo particolare attenzione ad evitare spandimenti accidentali e formazioni di odori molesti;
12. nel caso in cui dalle attività dell'impianto, in particolare dall'abbattimento delle polveri, dovessero prodursi effluenti liquidi, deve essere previsto l'allestimento di idonee protezioni di contenimento e di adeguati sistemi di raccolta;
13. relativamente al funzionamento dell'impianto e di tutte le componenti elettro-meccaniche, si

³ Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera i), della l.r. n. 3/2000.

⁴ Decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, “Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto” (d.lgs. n. 262/2002).

⁵ Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore” (d.P.C.M. 14/11/1997).

⁶ Ai sensi dell'articolo 208, comma 15, del d.lgs. n. 152/2006.

richiama il rispetto delle direttive comunitarie 2006/42/CE (“direttiva macchine”), CE 2004/108/CE (“direttiva compatibilità elettromagnetica”) e 2006/95/CE (“direttiva bassa tensione”);

14. relativamente al funzionamento dell’impianto devono essere predisposti appositi sistemi atti a limitare la formazione delle polveri nelle operazioni connesse alle attività di cantiere e alla movimentazione dei mezzi;
15. devono essere rispettate tutte le norme di cui al d.lgs. n. 152/2006 in relazione alla gestione dei rifiuti (registri, formulari di trasporto, MUD, comunicazioni, ecc.);
16. la presente autorizzazione deve essere sempre custodita, anche in copia, presso la sede legale della ditta; durante lo svolgimento di ogni singola campagna di attività una copia della stessa deve essere disponibile presso il sito operativo.